

DELIBERAZIONE 14 GENNAIO 2021

2/2021/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA ENERGYKA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE CON CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 138501933

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1141^a riunione del 14 gennaio 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. f-ter);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. 7693), con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Energyka S.r.l. in liquidazione (di seguito: reclamante o Energyka) ha presentato all’Autorità un reclamo, il 4 luglio 2017 (prot. Autorità 22852 del 5 luglio 2017), ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a e-distribuzione S.p.A. (di seguito: gestore o e-distribuzione) la soluzione tecnica minima di connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile, identificata con codice di rintracciabilità 138501933;
2. in data 26 luglio 2017 (prot. 25153), l’Autorità ha inviato al reclamante una richiesta di integrazione documentale;
3. in data 4 agosto 2017 (prot. Autorità 26472 del 7 agosto 2017), il reclamante ha trasmesso l’integrazione richiesta;
4. con nota del 18 agosto 2017 (prot. Autorità 27340 del 22 agosto 2017), il gestore ha depositato la propria memoria difensiva;
5. con nota del 4 settembre 2017 (prot. 28436), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
6. con nota del 27 giugno 2019 (prot. 17037), l’Autorità ha chiesto al gestore alcune informazioni;
7. in data 5 luglio 2019, il gestore ha fornito riscontro alla richiesta del 27 giugno 2019, mediante due comunicazioni distinte: una diretta anche al reclamante priva dei relativi allegati (prot. Autorità 18287 dell’8 luglio 2019), l’altra diretta unicamente all’Autorità (prot. Autorità 18288 dell’8 luglio 2019) corredata di detti allegati;
8. con nota del 12 novembre 2020 (prot. 37009), l’Autorità ha chiesto al gestore alcune ulteriori informazioni;
9. a seguito di sollecito inviato dall’Autorità in data 25 novembre 2020 (prot. 38934), con nota del 27 novembre 2020 (prot. Autorità 39599 del 27 novembre 2020), il gestore ha risposto alla richiesta dell’Autorità del 12 novembre 2020, mediante due distinte comunicazioni: una diretta anche al reclamante (prot. Autorità 39599 del 27 novembre 2020) priva dei relativi allegati, in quanto contenenti alcuni dati sensibili appartenenti a soggetti terzi ed informazioni aziendali riservate, l’altra diretta unicamente all’Autorità (prot. Autorità 39600 del 27 novembre 2020) corredata di detti allegati;
10. in data 4 dicembre 2020, la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

11. Ai fini della risoluzione della controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
 - a) l’articolo 1, comma 1, lettera jj), che definisce la “soluzione tecnica minima per la connessione” (nel seguito anche: STMG) come “...*la soluzione per la connessione, elaborata dal gestore di rete in seguito ad una richiesta di connessione, necessaria e sufficiente a soddisfare la predetta richiesta, tenendo conto della peculiarità del territorio interessato dalla connessione e*

compatibilmente con i criteri di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce...”;

- b) l’articolo 7, comma 2, che fissa in 45 giorni lavorativi la validità di un preventivo per la connessione;
- c) l’articolo 7, comma 3, lettera b), che impone al gestore di elaborare, nel preventivo di connessione, una “...*soluzione tecnica minima...*”, secondo la definizione contenuta nel citato articolo 1, nonché dei criteri indicati dall’articolo 3, comma 3 lett. f) e dall’articolo 8 del medesimo TICA;
- d) l’articolo 7, comma 3, lett. c), e) e j), per cui il preventivo deve indicare rispettivamente:
 - i. le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione;
 - ii. l’elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell’autorizzazione dell’impianto per la connessione, e degli eventuali interventi sulla rete esistente che si rendano strettamente necessari al soddisfacimento della richiesta di connessione;
 - iii. una specifica tecnica in cui vengano indicate le modalità con le quali eseguire le opere di competenza del richiedente;
- e) l’articolo 14, comma 1, il quale stabilisce che - qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel tempo previsto dall’articolo 7, comma 1 del TICA - il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- f) l’articolo 40, comma 5, che prescrive che gli indennizzi automatici previsti dal TICA siano corrisposti dal gestore di rete al richiedente entro 30 (trenta) giorni dalla data di effettuazione della prestazione richiesta per la quale è stato riscontrato un ritardo. In caso di mancata corresponsione dell’indennizzo automatico da parte del gestore di rete entro le predette tempistiche, l’indennizzo automatico da erogare è aumentato di 10 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo. Se il ritardo nell’erogazione dell’indennizzo supera i 90 (novanta) giorni solari, l’indennizzo automatico da erogare è aumentato di 40 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo.

QUADRO FATTUALE:

- 12. In data 21 dicembre 2016, il reclamante ha presentato al gestore una domanda di connessione alla rete per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 1.000 kW, da realizzare in località “Serra La Croce”, nel Comune di Maschito (PZ);
- 13. in data 24 febbraio 2017, il gestore ha messo a disposizione del reclamante il preventivo per la connessione, identificato con il codice di rintracciabilità 138501933, che prevedeva la connessione in alta tensione (AT), con “...la

realizzazione di un nuovo stallo AT in cabina primaria esistente (CP) 150/20 kV denominata “VENOSA” da collegarsi alla rete RTN di TERNA. Il dettaglio della modalità di modifica della connessione della suddetta CP alla rete RTN è riportato nella STMG di TERNA allegata in calce cod. id. 090028493. La soluzione ipotizzata, limitatamente all’impianto di rete per la connessione di Enel Distribuzione SpA, pertanto prevede:

- *Costruzione di cabina di consegna;*
 - *Dispositivo di sezionamento;*
 - *Fornitura in opera di tritubo unificato in polietilene ad alta densità (D=50mm) posato nello stesso scavo di linee in cavo sotterraneo;*
 - *Quadro in SF6 (con ICS) più Quadro Utente in SF6 DY808 dimensionati per reti con corrente di corto circuito pari a 16 kA;*
 - *Costruzione di linea dedicata MT in cavo aereo Al 150 mmq per circa 6,6 km e di circa 50 m in cavo sotterraneo Al 185 mmq per ingresso in CP;*
 - *Nuovo stallo AT in Cabina Primaria VENOSA composto da: sezione MT in container predisposto e relativi collegamenti al TR, compreso dispositivi di protezione e stazione di energia BT; equipaggiamenti antinfortunistici; impianto di trasformazione AT/MT con n° 1 TR da 40 MVA; quadro AT di cabina primaria con componenti in aria, compreso dispositivi di protezione ed impegno di superficie...”;*
14. non essendo stato accettato il preventivo entro il termine previsto dal TICA, in data 23 maggio 2017 il gestore ha inviato al reclamante un preavviso di decadenza dello stesso (non essendo pervenuto alcun riscontro, il preventivo quindi, non risulta essere stato mai accettato);
15. in data 1° giugno 2017, Energyka ha presentato reclamo al gestore ex articolo 3 della Disciplina;
16. in data 29 giugno 2017, il gestore ha respinto il suddetto reclamo, per cui Energyka ha adito la presente sede giustiziale.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

17. In primo luogo il reclamante lamenta che il preventivo del 24 febbraio 2017 è illegittimo in quanto viola diverse disposizioni del TICA e nello specifico:
- l’articolo 35.2, lettera a) secondo cui “..l’attivazione della procedura di coordinamento deve essere attivata entro 25 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di connessione, dandone comunicazione al richiedente entro la medesima tempistica. La predetta comunicazione al richiedente deve contenere i riferimenti della procedura di coordinamento, non appena quest’ultima verrà definita e pubblicata, con particolare riferimento alle tempistiche entro cui il secondo gestore di rete [Terna S.p.A.] dovrà fornire al primo gestore [e-distribuzione S.p.A.] gli elementi di propria competenza...”;
 - l’articolo 35.2, lettera b) secondo cui “...il primo gestore, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle informazioni trasmesse dal secondo gestore relative alle tempistiche di intervento sulla propria rete,

trasmette al richiedente il preventivo completo comprensivo delle tempistiche di realizzazione della connessione e dei relativi corrispettivi nel rispetto del presente provvedimento. Ciò premesso - poiché nel ridetto preventivo si legge che «...per la connessione del Suo impianto di produzione sono necessarie le opere sulle infrastrutture della Rete di trasmissione anzionale (RTN) comunicateci da Terna nell'ambito del coordinamento tra gestori di cui all'art. 35 TICA e riportate nel documento allegato...» - dalla documentazione fornita da ED non risulta siano state osservate le formalità di cui all'articolo succitato. Ed, invero, non risulta che tali adempimenti abbiano avuto luogo ed, ancor meno, che la Energyka sia stata messa a conoscenza dell'avvio di una procedura di coordinamento così come previsto...»;

18. *il reclamante lamenta, inoltre, che la STMG di Terna S.p.A. (prot. n. TE/P20100000117 dell'11/01/2010, nel seguito anche: STMG di Terna) acclusa al preventivo "...oltre a non essere supportata da documenti che ne attestino l'avvenuta accettazione da parte di ED, è avulsa dalla domanda di connessione inoltrata da reclamante in quanto la data della STMG di Terna S.p.A. è notevolmente precedente a quella della domanda di connessione de qua ed, ancora, la potenza per la quale essa è stata formulata è pari a ben 69 MVA. Neppure nella propria "risposta" il gestore ha fornito una valida documentazione idonea a attestare l'avvenuta accettazione della ridetta STMG di Terna...»;*
19. *Energyka afferma, poi, che la soluzione tecnica di connessione elaborata dal gestore non sarebbe al cd. minimo tecnico, in quanto "...la realizzazione di un elettrodotto di 6.500 (seimilacinquecento) metri rappresenta un'opera fortemente impattante e, pertanto, assolutamente incompatibile con il principio di c.d. razionalizzazione delle reti elettriche di distribuzione, principio cardine del TICA. Infatti, una siffatta opera comporta l'inevitabile attraversamento di numerose proprietà private, nonché di una serie di zone a vario titolo vincolate (zone SIC, zone forestali, zone a rischio frana, corsi d'acqua, strade, ecc.): adempimenti, questi ultimi, correlati al necessario ed imprescindibile superamento (non sempre possibile) di vincoli di natura amministrativo-burocratica. Tutto ciò si traduce, con tutta evidenza, in una sostanziale irrealizzabilità della STMG de qua...»;*
20. *il reclamante evidenzia anche che la realizzazione delle opere necessarie a connettere l'impianto alla rete elettrica di distribuzione "...abbisogna di una tempistica alquanto notevole e quantificabile in numerosi anni...", in contrasto con il principio di accesso alle reti di cui alle disposizioni del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;*
21. *il reclamante rileva, inoltre, che il gestore "...non offre alcun dato utile a comprendere lo stato delle altre linee BT ed MT ricomprese nel raggio di 6.500 (seimilacinquecento) metri dall'impianto e, conseguentemente, l'improcrastinabile necessità di realizzare la STMG in esso contenuta...»;*
22. *Energyka lamenta, altresì, l'illegittimità del preventivo ricevuto sia perché, contrariamente all'articolo 10 del TICA, "...i termini di realizzazione delle opere*

non sono indicati in giorni lavorativi...”, sia in quanto lo stesso non prevede la connessione dell’impianto su di un punto di rete già esistente “...ma al contrario, la STMG in esso contenuta prevede una mera ipotesi...”, in violazione dell’articolo 1, comma 1 lettera ff) del TICA;

23. Energyka sottolinea, infine, anche l’illegittimità della Specifica Tecnica (allegata al preventivo), la quale “...essendo stata precompilata a cura del gestore, obbliga de facto la reclamante a provvedere a tutto l’iter autorizzativo ed, in particolar modo, all’ottenimento dei permessi su proprietà privata o condominiale...”, pur non avendo fatto istanza di curare in proprio gli adempimenti connessi alla procedura autorizzativa;
24. il reclamante chiede, pertanto, all’Autorità di prescrivere al gestore:
- a) “...ai sensi dell’art. 22 della L. 241/1990 e successive modifiche...di fornire documenti idonei a motivare, giustificare e comprovare in maniera adeguata ed esaustiva (omettendo i dati c.d. sensibili e/o supersensibili) la saturazione totale ed effettiva, alla data di elaborazione del preventivo, di tutte le reti elettriche di distribuzione in media e bassa tensione (nonché, eventualmente, delle Cabine Primarie) ricadenti nel raggio di 6.500 (seimilacinquecento) metri dal sito individuato per la realizzazione dell’impianto de quo e, per l’effetto, di motivare la STMG contenuta nel preventivo, ossia la necessità di realizzare una connessione in Alta Tensione ...”;
 - b) fornire documenti idonei a “...motivare, giustificare e comprovare in maniera adeguata ed esaustiva che - in relazione alla comunicazione di Terna S.p.A. n. TE/P20100000117 dell’11/01/2010 - il gestore abbia provveduto ad adempiere, entro la tempistica prevista, a quanto disposto dall’art. 1A.5.3 del “Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete” e ad eseguire, altresì, tutti gli adempimenti all’uopo previsti...”;
 - c) nel caso in cui “...in seguito a tanto, emergerà che sussisteva la possibilità di ottenere una connessione su di una rete in bassa o in media tensione ricadente al di sotto del ridotto raggio di 6.500 (seimilacinquecento) metri dal sito individuato per la realizzazione dell’impianto e, pertanto, vi fosse la possibilità di realizzare un elettrodotto di lunghezza inferiore rispetto a quello previsto nella STMG, di emettere un preventivo di connessione che tenga conto delle anzidette risultanze ...”;
 - d) di emettere, in ogni caso, un preventivo che non preveda “...alcun obbligo a carico della reclamante (acquisizione della disponibilità dei terreni necessari alla realizzazione dell’impianto; oneri afferenti alla realizzazione dell’impianto di rete); al contrario tali adempimenti dovranno essere posti in capo ad ED...”;
 - e) “...per l’effetto, conseguentemente, di corrispondere alla reclamante l’indennizzo automatico da quantificarsi ai sensi degli artt. 14 e 40 del TICA, a partire dal 25/02/2017...”.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

25. In relazione alla asserita mancata trasmissione al reclamante di una comunicazione in ordine al coordinamento tra gestori ex articolo 35 del TICA, il gestore evidenzia che tale comunicazione “...viene predisposta nel caso in cui sia necessario avviare un coordinamento tra Gestori a valle della ricezione della domanda di connessione ovvero se lo stesso risulta essere in corso. È del tutto evidente, invece, che tali circostanze non ricorrono nella fattispecie in esame in ragione del fatto che il documento di interesse, rappresentato dalla STMG, è stato già fornito ed allegato al preventivo col quale ED, nel rispetto delle disposizioni del TICA, ha correttamente indicato gli interventi previsti da altro Gestore...”;
26. il gestore fa, poi, presente che la STMG di Terna è stata “...regolarmente accettata entro i termini prescritti...” e che la stessa è antecedente alla domanda di connessione “...atteso che il coordinamento tra Gestori può far riferimento ad una serie di domande di connessione, anche istanziate prima di quella in oggetto, che prevedano la connessione presso una determinata CP. Conseguentemente, la soluzione può essere ritenuta tecnicamente idonea anche per le pratiche successive all'elaborazione della suddetta STMG ovvero alla chiusura del coordinamento tra Gestori, come nel caso di specie, ed essere proposta come minimo tecnico...”;
27. in relazione alle doglianze sulle tempistiche previste per la realizzazione della connessione, e-distribuzione dichiara che le stesse “...sono calcolate tenendo conto dei lavori di realizzazione della rete di distribuzione e dei lavori di realizzazione delle opere RTN e che, anche se indicate separatamente, non vanno sommate, atteso che i lavori di competenza ED e di Terna possono svolgersi anche contemporaneamente...”;
28. il gestore ritiene, altresì, infondate le contestazioni del reclamante relative alla difficoltà di conclusione dell'iter autorizzativo, in quanto “...non avendo provveduto all'accettazione del preventivo, non risulta che sia stato mai presentato alcun iter autorizzativo, talchè alcun fondamento assurgono le vostre affermazioni...atteso che alcun ente autorizzante ha riscontrato la richiesta con eventuali dinieghi autorizzativi...”;
29. per quanto riguarda il rilievo per cui “...il gestore non offre alcun dato utile a comprendere lo stato delle altre linee BT ed MT ricomprese nel raggio di 6.500 (seimilacinquecento) metri dall'impianto e, conseguentemente, l'improcrastinabile necessità di realizzare la STMG in esso contenuta...”, e-distribuzione dichiara di aver sempre rispettato gli obblighi di trasparenza imposti dagli articoli 4 e 39 del TICA;
30. sulla asserita illegittimità della Specifica Tecnica allegata al preventivo, il gestore eccepisce che “...come facilmente desumibile dalla titolazione dei

documenti e dai disegni allegati alla specifica stessa, si tratta di infrastrutture da realizzare nell'area di pertinenza del produttore tale per cui vi è la necessità che lo stesso rilasci il consenso ovvero lo acquisisca per consentire al Gestore di realizzare (sempre che la costruzione sia in capo allo stesso gestore) e di esercire la porzione di impianto di rete ricadente su tale area ...”;

31. rispetto alla richiesta di accesso agli atti, e-distribuzione oppone che la documentazione richiesta “...non rappresenta un dato accessibile ai sensi della normativa di riferimento...”, in quanto (tra l’altro) tale richiesta “...necessita inevitabilmente della raccolta, verifica e selezione di un numero rilevantissimo di documenti...”, non pretendibile dal gestore;
32. in conclusione, il gestore conferma che “...il preventivo emesso risultava pienamente legittimo e conforme alla normativa regolatoria...”, ritenendo, quindi, non sussistere le condizioni per l’accoglimento del reclamo.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

33. Il *thema decidendum* della presente controversia verte, essenzialmente, sulla soluzione tecnica elaborata dal gestore nel preventivo di connessione del 24 febbraio 2017, la quale - a detta del reclamante - non sarebbe al c.d. minimo tecnico, essendo stata elaborata in base ad un’errata valutazione dello stato di saturazione virtuale della rete elettrica;
34. ai fini della valutazione del reclamo occorre, quindi, in primo luogo verificare se il gestore ha rispettato l’obbligo di elaborare, nel citato preventivo, una “soluzione tecnica minima per la connessione”, secondo le citate prescrizioni del TICA;
35. a tal fine è necessario accertare l’indisponibilità, all’epoca dell’emissione del preventivo, di soluzioni tecniche di connessione più semplici, a causa della saturazione virtuale della rete di distribuzione;
36. pertanto, nel corso dell’ampia e complessa istruttoria tecnica svolta, l’Autorità ha effettuato una verifica relativa alla sussistenza della effettiva e totale saturazione della porzione di rete di distribuzione derivata dalla Cabina Primaria (CP) di Venosa interessata dalla soluzione di connessione, vale a dire la CP più vicina al sito di installazione dell’impianto di produzione *de quo*;
37. più in particolare, è stato chiesto al gestore di rivalutare la soluzione tecnica minima di connessione dell’impianto di produzione del reclamante, facendo riferimento alla situazione della rete presente alla data di emissione del preventivo (24 febbraio 2017), ma eliminando dalla rappresentazione della rete la potenza in immissione relativa alle pratiche di connessione non più valide ai sensi del TICA (tra cui almeno quelle identificate con i codici T0002941, T0068604, e 102569526, recanti soluzioni di connessione afferenti alla semisbarra del trasformatore Verde della cabina primaria di Venosa);
38. con nota E-DIS-27/11/2020-0764854 (prot. Autorità 39599 del 27 novembre 2020), il gestore ha comunicato di aver provveduto, in primo luogo, a rieseguire le elaborazioni dello stato di rete al febbraio 2017, escludendo le citate tre

pratiche di connessione e che, da dette rielaborazioni, “...non sembrerebbe più superata la massima corrente di guasto a terra ammissibile dalla bobina di Petersen del Trasformatore verde della CP in argomento...”;

39. il gestore ha, altresì, contestualmente comunicato di aver provveduto a verificare - con la situazione così ricostruita - quale sarebbe stata la possibile soluzione di minimo tecnico, precisando che “...dalle verifiche di rete depurate dalle suddette pratiche la linea MT Ginestra, uscente semisbarra del trasformatore verde della Cabina primaria di Venosa e situata a circa 3 km dal sito di produzione dell’impianto in questione risulterebbe disponibile, ma si evidenziano criticità su alcune linee afferenti alla medesima semisbarra verde...”;
40. più in particolare, i risultati ottenuti con la rivalutazione effettuata dal gestore (comprovati nella documentazione allegata alla citata comunicazione del 27 novembre 2020, prot. Autorità 39600 del 27 novembre 2020) evidenziano, in effetti, una corrente di guasto a terra inferiore ai limiti ammessi dalla Bobina di Petersen a servizio del trasformatore Verde della cabina primaria di Venosa, ma evidenziano, al tempo stesso, violazioni dei limiti stabiliti, dal gestore medesimo, per le variazioni lente della tensione su alcune linee elettriche afferenti alla semisbarra verde della medesima CP di Venosa;
41. orbene, il limite alla variazione della tensione di rete deve essere rispettato in tutti i nodi della rete, per cui, la violazione del suddetto limite - anche per una sola linea - impediva di connettere l’impianto di produzione del reclamante a tutte le linee MT afferenti alla semisbarra verde della CP di Venosa;
42. pertanto, gli esiti della rivalutazione hanno confermato la persistenza della criticità di rete che - alla data di emissione del preventivo 138501933 - aveva impedito di utilizzare la porzione di rete di distribuzione afferente al trasformatore verde della CP Venosa;
43. le risultanze istruttorie confermano, quindi, l’indisponibilità di soluzioni tecniche di connessione più semplici rispetto a quella indicata dal gestore nel preventivo di connessione del 24 febbraio 2017, la quale, pertanto, è da considerarsi come la “soluzione tecnica minima per la connessione” definita dal TICA;
44. in relazione, poi, alla doglianza relativa al coordinamento tra gestori di rete di cui all’articolo 35 del TICA, si osserva che il gestore aveva già avviato la “procedura di coordinamento” con Terna, ai sensi dell’articolo 35 del TICA, con la richiesta di ampliamento della CP Venosa presentata alla medesima Terna in data 24 novembre 2009, a cui ha fatto seguito il preventivo dell’11 gennaio 2010 prot. n. TE/P20100000117 (*id est* la citata STMG di Terna), accluso al preventivo di connessione con identificativo 138501933, messo a disposizione del reclamante;
45. inoltre - in merito alla richiesta del reclamante di ricevere documenti idonei a dimostrare l’avvenuta accettazione, da parte di e-distribuzione, della STMG di Terna - si osserva che il gestore ha comprovato l’accettazione del preventivo di Terna dell’11 gennaio 2010 (prot. TE/20100000117), producendo (in allegato

alla citata nota prot. E-DIS-05/07/2019-0425938, acquista con prot. Autorità 18288 dell'8 luglio 2019) copia della propria nota prot. E-DIS-28/12/2012-2249794, con cui ha comunicato a Terna l'accettazione della suddetta STMG;

46. ciò posto, in relazione alla asserita illegittimità della Specifica Tecnica - e relativa "*...in particolar modo, all'ottenimento dei permessi su proprietà privata o condominiale...*" - si fa presente in generale che, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lett. c), e) e j) del TICA, il preventivo deve indicare:
- le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione;
 - l'elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell'autorizzazione dell'impianto per la connessione, e degli eventuali interventi sulla rete esistente che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione;
 - una specifica tecnica in cui vengano indicate le modalità con le quali eseguire le opere di competenza del richiedente;
47. pertanto, alla luce del descritto quadro regolatorio, l'acquisizione dei permessi su proprietà privata e/o condominiale - laddove relativa ad infrastrutture da realizzare nell'area di pertinenza del produttore - ricade nella sua competenza, anche se lo stesso non richiama di realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del TICA;
48. con riferimento, poi, alla pretesa del reclamante di vedersi riconosciuto il diritto all'indennizzo automatico di cui agli articoli 14 e 40 del TICA, si rileva che - sulla base della documentazione acquisita nel corso del procedimento - non sono stati rilevati ritardi da parte del gestore nei tempi di risposta alle istanze del reclamante e, pertanto, la suddetta richiesta di indennizzo non risulta fondata per assenza dei relativi presupposti;
49. infine, in relazione alla richiesta formulata dal reclamante di prescrivere al gestore di consentirgli l'accesso, ai sensi degli articoli 22 e ss. della legge 241/90, alla documentazione comprovante l'effettiva e totale saturazione della rete elettrica invocata dal gestore, si evidenzia che tale istanza, se non ancora soddisfatta, potrà eventualmente essere fatta valere dal reclamante nella competente sede giurisdizionale, non rientrando la questione nella sfera di attribuzione/competenza giurisdizionale dell'Autorità;
50. ogni altro argomento di doglianza, non espressamente esaminato dal Collegio, è stato ritenuto irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidoneo a supportare una conclusione di tipo diverso.
51. Pertanto, rilevato che, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo non risulta fondato

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Energyka S.r.l. in liquidazione nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 138501933;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

14 gennaio 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini